



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

IMPOSTA UNICA COMUNALE: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 31.07.2014
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 17.06.2015
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.04.2016
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2019
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28.06.2021

**TITOLO I
NORME GENERALI**



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

Articolo 1 : Istituzione della tassa annuale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. è istituita nel territorio del Comune di Savignano sul Rubicone la Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. La tassa è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n. 152/2006 svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Articolo 2 : Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettivo di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 commi dal 639 al 704, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 : Presupposto

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n. 152/2006
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

Articolo 4 : Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 5 : Soggetti Passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, o i componenti del nucleo familiare; in caso di decesso del soggetto obbligato gli eredi sono obbligati in solido



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

- per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente di enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comunali è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- 5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

TITOLO II SUPERFICI ASSOGGETTABILI ALLA TASSA

Articolo 6 : Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
 - c) aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale.
2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
3. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2), relativamente ai locali si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.);



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

- per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;
- 4. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
- 5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
- 6. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 7. Per i distributori di carburante viene considerata soggetta a tariffa una superficie ottenuta applicando i seguenti parametri:
 - per colonnina 18 mq. per ciascun lato servito;
 - 36 mq. per ogni autolavaggio.
- 8. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 20 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo stesso.

Articolo 7 : Locali ed aree scoperte escluse dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n. 152/2006 per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
 - e) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas);
 - f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse o mobili, delle utenze domestiche;
 - g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - h) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
 - i) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

- j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
 - k) gli edifici accatastati in categoria catastale E/7 in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - l) I locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili;
 - m) immobili in cui si producono rifiuti nell'ambito di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile. Gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettate a TARI limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani;
 - n) i locali e le aree nelle quali si svolgono attività non domestiche, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - o) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
2. Con riferimento alle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private le aree adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive sono escluse dal tributo. Sono invece soggetti alla tassa : gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza o di ricovero che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo;
 3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Articolo 8 : Riduzione di superfici per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte dei locali e aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente alla produzione di rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo occupati da materie prime merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali.
3. Resta fermo l'assoggettamento alla TARI dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive che danno luogo a rifiuti speciali, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
 - b) laboratori fotografici, eliografie: 20%;
 - c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%;
 - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%;
 - e) laboratori di analisi: 10%;
 - f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;
 - g) tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie: 20%;
 - h) Falegnamerie e vetrerie: 10%;
 - i) Carrozzerie, demolitori, rottamai: 25%;
 - j) Cantieri Navali: 15%;
 - k) Marmisti: 15%;
 - l) Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%;
 - m) Metalmeccaniche: 25%
 - n) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%
5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 4, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Per fruire delle agevolazioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente.
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, producendo contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
7. In caso di mancato adempimento di cui al comma precedente le agevolazioni non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

ART. 9 : Agevolazioni per avvio al recupero del totale dei rifiuti urbani. Obblighi di comunicazione e rendicontazione

1. Le utenze non domestiche che provvedono tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero del totale** dei rifiuti urbani prodotti, compreso l'indifferenziato, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al richiamato comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva, al Comune compilando in ogni sua parte il modello predisposto dall'Ente e inviandolo alla PEC istituzionale dell'Ente (savignano@cert.provincia.fc.it), a pena di decadenza, entro il 30 giugno di



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. La comunicazione preventiva di cui al comma 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, deve contenere: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'auto-certificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della comunicazione medesima.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'Ente, da inviare alla PEC istituzionale dell'Ente medesimo (savignano@cert.provincia.fc.it), a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.
9. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo :
 - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero
 - scansione leggibile della quarta copia dei formulari dell'anno di riferimento (con il peso a destinazione);
 - attestazione rilasciata dai soggetti incaricati alla gestione del rifiuto contenente l'elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi (riferiti all'utenza), con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto.
 - il mud dell'anno precedente a quello di riferimento e se disponibile quello dell'anno di riferimento (che sarà utilizzato per verificare l'effettivo avvio a recupero di tutti i rifiuti urbani mediante confronto con quanto dichiarato ai fini dell'esclusione della parte variabile della tassa);



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

10. Il Comune (e gli enti di controllo) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte¹. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
12. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo non sono concesse agevolazioni o riduzioni sulla quota fissa della tariffa anche se concorrono le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d).

TITOLO III

DETERMINAZIONE DELLA TASSA E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Articolo 10 : Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente.
4. La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 27 Aprile 1999, n. 158.
5. Nella modulazione delle tariffe, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del DPR n. 158/99, a favore delle utenze domestiche.
6. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui ai precedenti commi le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 11 : Categorie di utenza

1. La tassa rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. **Le utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

- a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo. Le variazioni relative al numero dei componenti residenti, che si verificano all'interno di un nucleo familiare, vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione del tributo e gli eventuali conguagli tariffari verranno eseguiti d'ufficio entro il termine di cui all'art. 21.

Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 20.

- b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione del tributo, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4
Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato a seguito di dichiarazioni probanti da parte del contribuente; in ogni caso, non può essere dichiarato un numero di occupanti diverso rispetto alla consistenza anagrafica del Comune di residenza.

3. **Le utenze non domestiche** sono classificate in trenta categorie omogenee, distinte in relazione alla loro potenzialità di produrre rifiuto. Le categorie di utenza sono le seguenti:

1	Musei, biblioteche, scuole, enti, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, B&B
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, Poste e/o istituti di credito, studi professionali
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori o piante, rosticcerie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club

4. Ai fini della determinazione della categoria tariffaria si fa riferimento alla codifica ISTAT dell'attività prevalente e la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino...)
5. Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dall'utenza al Comune.
6. Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza.

Articolo 12 : Riduzioni del tributo

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

2. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del **70%** se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. Tale agevolazione non viene applicata nel caso di servizio porta a porta.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa
4. Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:
 - a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del tributo pari al 30%
 - b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, non rientranti nell'ipotesi di cui al comma 6, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
 - c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
 - d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;
 - e) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, come risultanti dalla banca dati catastale, si applica una riduzione del **30%**.
 - f) Per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto, si applica una riduzione del **50%**, in virtù della minore attitudine a produrre rifiuti.
5. Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta. Qualora vengano meno i requisiti per poterne beneficiare, il soggetto passivo è obbligato a dichiararlo entro i termini previsti dall'art. 20; in ogni caso cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Articolo 13 : Riduzione per la partecipazione al servizio di volontariato civico – cittadinanza attiva

1. In base al Regolamento comunale per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico – cittadinanza attiva- approvato con delibera di C.C. n. 7 del 24.02.2016 viene stabilita una riduzione pari al 50% della TARI, fino ad un massimo di €. 500,00, sull'importo annuo dovuto da ogni cittadino che parteciperà concretamente alle attività di volontariato civico per l'abitazione in cui risiede.



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

2. La riduzione verrà concessa a condizione che il cittadino sia in regola con gli obblighi tributari del Comune. A tal fine si considera in regola con gli obblighi tributari anche il cittadino che ha in essere un piano di rateizzazione per il pagamento dei tributi ed è in regola con i pagamenti rateizzati.
3. Nell'ipotesi in cui due o più cittadini partecipanti al progetto di cittadinanza attiva facciano parte del medesimo nucleo familiare, la riduzione è applicata una sola volta
4. La riduzione verrà riconosciuta sull'importo dovuto, l'anno successivo, a seguito di comunicazione da parte del Responsabile del Settore LL.PP e Servizi Manutentivi dell'elenco dei cittadini che hanno svolto efficientemente le attività/servizi assegnati, con indicato il periodo di svolgimento.
5. La riduzione verrà riconosciuta in rapporto alla durata del progetto relativo all'attività di volontariato civico.
6. Nel caso l'Ente proceda alla revoca dell'incarico di volontariato civico per inadempimento agli impegni presi o di assenza sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti non si applicherà alcuna riduzione
7. L'Amministrazione in sede di redazione del bilancio di previsione annuale stabilirà l'importo massimo complessivo di risorse da utilizzare per il finanziamento della suddetta riduzione.

Articolo 14 : Casi di esenzione

1. Nel rispetto della normativa vigente viene introdotta la seguente esenzione:
 - a) esenzione per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da una sola persona residente anagraficamente con una invalidità civile superiore al 74%, riconosciuta dagli organi competenti ed aventi un ISEE non superiore ad euro 13.000,00.
2. L'esenzione è concessa annualmente su domanda dell'interessato su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi comunale allegando il certificato di invalidità ed il modello ISEE.
3. Per il solo anno 2015 la domanda va presentata entro il 30/09/2015 mentre per le annualità successive entro e non oltre il 31 gennaio.
4. L'esenzione di cui al presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 15 : Agevolazioni alle utenze domestiche

1. A favore delle utenze domestiche, **se in regola con il pagamento della tassa rifiuti**, sono previste le seguenti agevolazioni:
 - a) per le utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost", con superficie non inferiore a mq 40, è riconosciuta una riduzione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti. A tale scopo è promosso il compostaggio domestico mediante l'uso del composter di cui è prevista anche la distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne facciano richiesta.
Alle utenze che avviano a compostaggio domestico i rifiuti mediante l'impiego di composter viene riconosciuta un'agevolazione di Euro 6/anno per ogni componente del nucleo familiare.
L'agevolazione, qualora venga richiesta nel secondo semestre dell'anno solare, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione di idonea dichiarazione.



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

L'ente, anche avvalendosi del soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento del rifiuto organico; le verifiche sono fatte annualmente su un campione di almeno il 5% delle utenze beneficiarie della riduzione. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi ai periodici controlli di cui al periodo precedente. Qualora a seguito di controlli il compostiere venisse trovato inutilizzato o non più presente presso l'utente, verranno addebitate oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell'agevolazione di cui ha goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità.

- β) Per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica attrezzata. Tale agevolazione è riconosciuta mediante riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Plastica	0.05
Carta e cartone	0.05
Metallo	0.05
Accumulatori	0.05
Legno	0.05
Vetro	0.05
Contenitori T/F	0.05
Farmaci	0.05
Filtri olio	0.05
Ingombranti misti	0.05
Lampade fluorescenti	0.05
Olii minerali vegetali e alimentare	0.05
Pile	0.05
Pneumatici	0.05
Sfalci potature	0.05
Inerti	0.05
Frigoriferi	0.05
Video	0.05

2. Le agevolazioni saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità..

Articolo 16 : Agevolazioni alle utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 da esse stesse prodotti di cui all'allegato L-quater al D.Lgs. 152/2006 (tabella di seguito riportata), il tributo è decurtato di Euro 18 a tonnellata avviata a recupero per i seguenti codici EER e secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 649, 2° periodo, della Legge n. 147/2013 :

RIFIUTI ORGANICI	rifiuti biodegradabili da cucine e mense	200108
	rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200102
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTI MATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa diverso da quelli di cui alla voce 200129*	150104
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. La Ditta che intende usufruire dello sgravio della quota variabile del tributo per l'avvio al recupero dovrà trasmettere per via telematica entro il 31 gennaio e sulla base dell'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente:
 - Richiesta di agevolazione (su modulistica messa a disposizione dell'Ente su apposita sezione del sito istituzionale) con allegata la dichiarazione dei rifiuti avviati autonomamente a recupero, comprendente una tabella riassuntiva dei rifiuti avviati a recupero, raggruppati per tipologia e impianto di destinazione.
 - scansione leggibile dei formulari o documenti Sistri in cui viene attestato da parte dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione.
3. L'agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

Articolo 17 : Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Articolo 18 : Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008 n. 31.



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti

Articolo 19 : Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett.b-ter del D.Lgs. n. 152/2006 prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativo alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al **50%**. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione del tributo va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi.
7. Al tributo giornaliero sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

TITOLO IV PROCEDURE E SANZIONI

Articolo 20 : Dichiarazione

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.
2. I soggetti passivi individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
3. La dichiarazione deve essere presentata :
 - A) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato che comporti un aumento della tassa dovuta.
 - B) entro 60 giorni dalla:
 - a) cessazione del possesso o detenzione di locali od aree;
 - b) variazione di quanto precedentemente dichiarato che comporti una diminuzione della tassa dovuta.
4. Il Comune predispose e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi TARI. Questi sono prelevabili dal portale della fiscalità locale del Comune nella sezione TARI oppure possono essere ritirati presso l'Ufficio Tributi Comunale.



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

5. Il Comune, al fine di agevolare i contribuenti, mette a disposizione tramite il portale della fiscalità locale le informazioni necessarie per il pagamento e la predisposizione della suddetta dichiarazione. I contribuenti iscritti al portale della fiscalità locale avendo compilato interamente e correttamente la propria scheda immobiliare/tributaria potranno generare automaticamente il modello compilato della dichiarazione. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio competente che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, per posta elettronica certificata (PEC)-
6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
8. In caso di presentazione oltre i 60 giorni, della dichiarazione di cessazione o variazione di quanto precedentemente dichiarato che comporti una diminuzione della tassa dovuta, questa non è più dovuta a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa; può invece essere disposta la cessazione o la variazione a partire dalla effettiva perdita della disponibilità del locale o area o dalla effettiva variazione a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione :
 - se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
 - la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza;
 - la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
 - la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.Si considera, invece, idonea prova di variazione :
 - la documentazione da cui possa evincersi con oggettività e certezza una data antecedente dalla quale far decorrere la diminuzione di superficie;
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro il 31 gennaio dell'anno successivo al decesso. In deroga all'art. 13 comma 5, nel caso in cui, dopo il decesso, l'abitazione sia tenuta a disposizione, la riduzione di cui all'art. 13 comma 4 si applica a decorrere dalla data del decesso anziché dalla data di presentazione della dichiarazione del subentrante, purché la dichiarazione venga presentata entro il termine indicato nel precedente periodo.

Articolo 21 : Versamento del tributo

- ☞ Il Comune riscuote direttamente il tributo dovuto inviando ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti e tributo provinciale.



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

- ☐☐ L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con apposita delibera.
- ☐☐ Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso potranno essere riscossi anche in un'unica soluzione.
- ☐☐ Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5 euro.

Articolo 22 : Rimborsi

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta o dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del regolamento.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Le istanze di rimborso non danno automaticamente al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eccessivo versamento.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
6. Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Articolo 23 : Attività di controllo e sanzioni

1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
2. I dati e le notizie richieste con il questionario, di cui al comma precedente, possono essere comunicati al funzionario responsabile anche attraverso il portale della Fiscalità locale partecipata mediante l'accesso, del contribuente, alla propria scheda immobiliare/tributaria. L'utilizzo di tale procedura con la comunicazione completa delle informazioni richieste è considerato come piena collaborazione alla definizione della propria posizione del contribuente e quindi non fa scattare le eventuali sanzioni di cui al successivo punto 7.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può richiedere al contribuente la compilazione corretta della sua scheda immobiliare/tributaria situata nel portale della fiscalità locale, può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Tributi

notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
10. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 : Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021